

Legge Regionale 05/05/1990, n. 53

“Norme per l’esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 14/05/1990]

... *omissis* ...

Art. 4

(Esercizio delle funzioni medico-legali)

1. Per l’esercizio delle funzioni medico-legali le unità operative di medicina legale, oltre che delle proprie strutture, si avvalgono anche del supporto tecnico-specifico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché dei servizi specialistici ospedalieri.
2. Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:
 - a) tutti gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;
 - b) attività anche collegiali per l’accertamento dell’invalidità permanente da cause lavorative per i casi espressamente previsti da specifiche leggi nazionali o regolamenti;
 - c) gli accertamenti sanitari per il maneggio delle armi;
 - d) tutte le attività previste dal regolamento di polizia mortuaria, ad eccezione della vigilanza igienico-sanitaria sui cimiteri;
 - e) il controllo sull’esercizio delle professioni ed arti sanitarie ai sensi delle norme vigenti;
 - f) l’assistenza tecnica medico-legali nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle Unità Sanitarie Locali;
 - g) ogni altra attività che comporti una valutazione medico-legale collegiale in merito a pratiche di competenza delle UUSSLL, inerenti la terapia della riabilitazione, reinserimento sociale del cittadino, l’autorizzazione per visite, accertamenti, interventi di alta specializzazione e le valutazioni medico-legali per i casi con carattere d’urgenza;
 - h) il rilascio di dichiarazioni comprovanti che il minorato fisico ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta ai sensi dell’articolo 6 del DPR 27 aprile 1978, n. 384;
 - i) l’autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per le infermità previste da norme e regolamenti di legge;
 - l) ogni altra attività prevista da norme vigenti (attestati di sana e robusta costituzione fisica, attestati per l’iscrizione alle liste di collocamento, convalida di certificati per la concessione di mutui a lavoratori dipendenti, accertamenti per l’esonero della pratica di educazione fisica ed accertamenti per la dichiarazione di portatore di handicap agli alunni, ai fini dell’assegnazione degli insegnanti di sostegno);
 - m) gli accertamenti medico-legali collegiali di cui all’articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
 - n) tutte le attività medico-legali già svolte dai servizi di medicina legale e di anatomia patologica degli enti ospedalieri;
 - o) gli accertamenti medico-legali collegiali per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti;
 - p) gli accertamenti medico-legali collegiali per l’assunzione di pubblici dipendenti, nonché quelli per la verifica della persistenza della idoneità alle mansioni proprie della qualifica;
 - q) tutti gli accertamenti medico-legali previsti per i certificati di idoneità psico-fisica alla guida di automezzi e natanti;
 - r) gli accertamenti medico-legali collegiali, così come previsti dalle leggi specifiche, per l’idoneità psico-fisica alla conduzione di caldaie generatrici di vapore ed all’impiego di gas tossici;
 - s) assistenza medico-legale, su richiesta degli Ufficiali Giudiziari per l’esecuzione di atti diversi nei confronti di cittadini ammalati;
 - t) accertamenti collegiali ai fini delle autorizzazioni preventive per ricoveri presso strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, nonché per rimborsi di ricoveri d’urgenza nelle predette strutture.